

## INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'OPGR n. 23 del 13 APRILE 2021

avente ad oggetto

**“Disposizioni inerenti agli esami finali dei percorsi di formazione e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo”**

In adempimento di quanto disposto con l'Ordinanza Presidenziale n. 23 del 13 aprile 2021, in ordine agli esami finali dei percorsi di formazione e di istruzione di competenza di questa Amministrazione, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

### **A) ESAMI DA TENERE IN PRESENZA**

In attuazione di quanto stabilito al punto 2), primo cpv., del dispositivo dell'OPGR in oggetto:

1. Si svolgono **esclusivamente** in presenza tutte le prove finali dei percorsi di formazione autorizzati, la cui Commissione sia composta a norma dell'art. 7, comma 4, del Regolamento regionale n. 12/95 e ss.mm.ii., nel puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 9 al DPCM del 3 novembre 2020, denominato “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020”, che si riporta in calce al presente documento.

**Pertanto, sono automaticamente disapplicate per tali fattispecie le disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami da remoto adottate con D.D. n. DPG021/131 del 9.11.2020, come previsto dall'articolo 1, ultimo cpv della medesima.**

2. Si svolgono, altresì, in presenza le prove finali dei percorsi ITS e IFTS e leFP<sup>1</sup>.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ove siano già state stabilite e comunicate al Servizio DPG021 le date di svolgimento dell'esame finale per il conseguimento della qualifica, **senza che sia stato ancora adottato il provvedimento amministrativo di costituzione della commissione**, si intende automaticamente disposta la modalità di **svolgimento in presenza** delle prove finali e la richiesta di costituzione della commissione:
  - a) deve essere solo confermata a mezzo pec all'indirizzo [dpg021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg021@pec.regione.abruzzo.it) ove le date previste ricadano nel periodo intercorrente tra il 21 aprile 2021 e il 31 luglio 2021;
  - b) deve essere presentata ex novo in tutti gli altri casi, proponendo le date di esame in un termine non inferiore a 60 giorni decorrente dalla richiesta medesima, come da disposizioni regionali vigenti.
2. Ove siano già state stabilite le date di esame e risultati altresì **adottato il provvedimento amministrativo di costituzione della commissione**, le prove finali si svolgono da remoto nelle date già programmate.

---

<sup>1</sup> Per i percorsi leFP non si è mai sospesa la possibilità di svolgimento delle prove finali in presenza, per testuale disposizione del DPCM del 03/11/2020.

## **B) ESAMI DA TENERE IN MODALITÀ DA REMOTO**

In attuazione di quanto stabilito al punto 2), secondo cpv., del dispositivo dell'OPGR in oggetto, continuano a svolgersi **esclusivamente** in modalità da remoto, secondo le indicazioni di cui alle "Disposizioni operative per lo svolgimento a distanza degli esami finali dei percorsi autorizzati dalla Regione Abruzzo, in vigore delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", approvate con DD n. 131/DPG021 del 09/11/2020, gli esami finali la cui Commissione sia composta a norma dell'art. 7, comma 15, del Regolamento regionale n. 12/95 e ss.mm.ii..

La Dirigente del Servizio

***Avv. Nicoletta Bucco***

## **DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI IN PRESENZA SCHEDA TECNICA FORMAZIONE PROFESSIONALE (Allegato 9 al DPCM 3 novembre 2020)**

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di
- qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti
- Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- percorsi di formazione linguistica e musicale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.

- Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina.
- Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
  - al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
  - nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività
  - in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
  - la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
- Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTTS, ITS, formazione permanente e continua).
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente

le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.